Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Lunedì, 7 agosto 1933 - Anno XI** — **Numero 182**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 maggio 1933, n. 950.
Delimitazione del territorio della frazione S. Benedetto del Querceto del comune di Monterenzio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 9 aprile 1931, n. 427, con la quale la frazione San Benedetto del Querceto è stata staccata dal comune di Loiano e aggregata a quello di Monterenzio;

Veduti il progetto di delimitazione del territorio della frazione anzidetta, predisposto dall'Ufficio del genio civile di Bologna, le deliberazioni 2 dicembre 1933 del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Monterenzio e 3 dicembre 1933 del podestà di Loiano, nonchè i pareri espressi dal Rettorato della provincia di Bologna, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di Stato - sezione prima - rispettivamente nelle adunanze 17 gennaio, 8 febbraio e 2 maggio 1933;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio della frazione San Benedetto del Querceto è delimitato in conformità del progetto predisposto dall'Ufficio del genio civile di Bologna, il quale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Monterenzio e di Loiano in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con la legge 9 aprile 1931, n. 427.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 951.
Modifica della circoscrizione dei Compartimenti delle ferrovie di Stato di Ancona e Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 29 giugno 1912, n. 728;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La stazione di Termoli passa dal 1° luglio 1933-XI dalla circoscrizione del Compartimento ferroviario di Ancona a quella del Compartimento di Bari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 952.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio dei sommergibili « Pietro Calvi », « Giuseppe Finzi », « Enrico Tazzoli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I tre sommergibili di grande crociera in corso di costruzione presso la Ditta Odero-Terni-Orlando di La Spezia, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo i nomi di: « Pietro Calvi », « Giuseppe Finzi », « Enrico Tazzoli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 953.
Approvazione dell'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, firmato in Roma il 9 giugno 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di note ed una Dichiarazione; atti firmati, fra l'Italia e la Germania, in Roma, il 9 giugno 1933:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di note ed una Dichiarazione; atti firmati, fra l'Italia e la Germania, in Roma, il 9 giugno 1933.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei termini, modi e condizioni previsti all'art. 2 dell'Accordo addizionale di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 6. — MANCINI.

Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925.

I sottoscritti Plenipotenziari, a ciò debitamente autorizzati, si sono trovati d'accordo nel modificare e completare con le disposizioni seguenti il Trattato di commercio e di navigazione stipulato tra l'Italia e la Germania il 31 ottobre 1925:

Art. 1.

La tariffa *A)* (dazi all'importazione in Germania) annessa al suddetto Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico viene modificata come segue:

1 *a)* — alla voce ex 23 (patate, fresche) va aggiunta la seguente nota:

Nota. — Il dazio convenzionale di Marchi del Reich 1,50 per quintale è applicato durante il periodo 1-31 luglio di ogni anno entro i limiti di un quantitativo che sarà stabilito di comune accordo tra i due Governi e da importare attraverso le dogane che saranno a ciò autorizzate d'intesa fra gli stessi Governi;

b) alla voce 41 (fiori, ecc.) dopo la parola « fiori » vanno aggiunte tra parentesi le parole « eccettuati giacinti, orchidee e tulipani »;

2 — Alla voce 18 va cancellato il secondo capoverso « altri semi di trifoglio », ed alla voce ex 33 (ortaggi da cucina, freschi) va cancellata al capoverso 7 la parola « carote »;

3 — Alla voce ex 219 (generi alimentari e di consumo in recipienti chiusi ermeticamente, ecc.) va aggiunto, come ultimo, il seguente capoverso: « carciofi preparati semplicemente dazio Marchi del Reich 40 per quintale ».

Art. 2.

Il presente Accordo addizionale, redatto in doppio originale, uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, ha la stessa durata del Trattato di commercio e di navigazione

italo-germanico del 31 ottobre 1925. Esso tuttavia può venire denunziato in ogni tempo, indipendentemente da tale trattato, con tre mesi di preavviso.

Quest'accordo sarà ratificato, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo a Berlino.

I due Governi potranno peraltro dare ad esso esecuzione in via provvisoria, a decorrere da una data quanto possibile prossima, da fissarsi mediante scambio di note di comune accordo.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e lo hanno munito dei loro sigilli.

Fatto a Roma, li 9 giugno 1933.

Per l'Italia: (*L. S.*) MUSSOLINI.

Per la Germania: (*L. S.*) ULRICH VON HASSELL.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri
all'Ambasciatore di Germania a Roma

Roma, li 9 giugno 1933 - Anno XI.

Signor Ambasciatore,

Con riferimento al numero 1 *a*) dell'art.1 dell'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, accordo firmato in data odierna in Roma, ho l'onore di portare a conoscenza dell'E. V. essere il R. Governo d'accordo che il quantitativo di patate da importare in Germania nel periodo 1-31 luglio di ogni anno al dazio convenzionale di Marchi del Reich 1,50 per quintale, in conformità della *Nota* alla voce ex 23, resti fissato nella misura del 60 % della media dei quantitativi che dalle statistiche ufficiali tedesche risultano importati dall'Italia in Germania nel mese di luglio degli anni 1931 e 1932, e cioè in quintali 95.370.

Sarò grato all'E. V. se vorrà darmi l'assicurazione che il Governo germanico è per parte sua d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

BENITO MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

L'Ambasciatore di Germania a Roma
al Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri

Roma, li 9 giugno 1933.

Signor Ministro,

Ho l'onore di segnare ricevuta della Nota in data 9 giugno 1933, con la quale l'E. V. si è compiaciuta di comunicarmi quanto segue:

« Con riferimento al numero 1 *a*) dell'art. 1 dell'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, accordo firmato in data odierna in Roma, ho l'onore di portare a conoscenza dell'E. V. essere il R. Governo d'accordo che il quantitativo di patate da importare in Germania nel periodo 1-31 luglio di ogni anno al dazio convenzionale di Marchi del Reich 1,50 per quintale, in conformità della *Nota* alla voce ex 23, resti fissato nella misura del 60 % della media dei quantitativi che dalle statistiche ufficiali tedesche risultano importati dall'Italia in Germania nel mese di luglio degli anni 1931 e 1932, e cioè in quintali 95.370.

Sarò grato a V. E. se vorrà darmi l'assicurazione che il Governo germanico è per parte sua d'accordo su quanto precede ».

Ho l'onore di assicurare V. E. che il Governo germanico è d'accordo sul contenuto di tale nota e considera con ciò perfetta l'intesa sul quantitativo di patate da importare in Germania nel periodo 1-31 luglio di ogni anno al dazio convenzionale di Marchi del Reich 1,50 per quintale.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

ULRICH VON HASSELL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

L'Ambasciatore di Germania a Roma
al Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri

Roma, li 9 giugno 1933.

Signor Ministro,

Con riferimento all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, accordo firmato in data odierna in Roma, ho l'onore di assicurare l'E. V., per incarico del mio Governo, che per il riso polito italiano della voce 163 della tariffa doganale germanica, in quanto si tratti di riso attualmente sottoposto al dazio di Marchi del Reich 2,50 per quintale, non sarà prelevato in Germania un diritto di monopolio superiore a quello del riso della voce 10 della tariffa stessa, in quanto si tratti di riso attualmente sottoposto al dazio di Marchi del Reich 1,50 per quintale, e che per il riso della voce 163 sarà prelevato lo stesso diritto di monopolio, indifferentemente se esso sia riso tedesco od italiano.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

ULRICH VON HASSELL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri
all'Ambasciatore di Germania a Roma

Roma, li 9 giugno 1933 - Anno XI.

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di segnare ricevuta della Nota in data 9 giugno corrente, con la quale l'E. V. si è compiaciuta di comunicarmi quanto segue:

« Con riferimento all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, accordo firmato in data odierna in Roma, ho l'onore di assicurare l'E. V. per incarico del mio Governo, che per il riso polito italiano della voce 163 della tariffa doganale germanica, in quanto si tratti di riso attualmente sottoposto al dazio di Marchi del Reich 2,50 per quintale, non sarà prelevato in Germania un diritto di monopolio superiore a quello del riso della voce 10 della tariffa stessa, in quanto si tratti di riso attualmente sottoposto al dazio di Marchi del Reich 1,50 per quintale, e che per il riso della voce 163 sarà prelevato lo stesso diritto di monopolio, indifferentemente se esso sia riso tedesco od italiano ».

Nel prendere atto di tale comunicazione, Le rinnovo, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

BENITO MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

SUVICH.

DICHIARAZIONE.

Il Governo italiano, al momento della firma dell'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 31 ottobre 1925, firma che ha luogo in data odierna in Roma, dichiara che la politica dei contingenti doganali non è rispondente alle direttive della sua politica commerciale, e che se per l'importazione delle patate in Germania durante il periodo 1-31 luglio ha potuto, per cause contingenti ed interessi reciproci, aderire alla richiesta del Governo germanico, non intende con ciò pregiudicare il suo punto di vista e che mantiene quindi le proprie riserve di principio circa la suddetta politica di contingentamenti.

Il Governo germanico prende atto di tale dichiarazione.

Roma, li 9 giugno 1933.

Per l'Italia: (*L. S.*) MUSSOLINI.

Per la Germania: (*L. S.*) ULRICH VON HASSELL.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

SUVICH.

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 954.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Socchieve.

N. 954. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato con una modifica lo statuto organico della Congregazione di carità di Socchieve (provincia di Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 955.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Mezzaselva.

N. 955. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Mezzaselva (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 17 maggio 1933, n. 956.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di San Lazzaro Parmense.

N. 956. R. decreto 17 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con una modifica lo statuto organico della Congregazione di carità di S. Lazzaro Parmense (provincia di Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 957.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Staffolo.

N. 957. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Staffolo (provincia di Ancona), è trasformato a favore dell'Asilo infantile « Principe di Piemonte » ivi esistente.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 958.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Rio di Pusteria.

N. 958. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con una modifica lo statuto organico della Congregazione di carità di Rio di Pusteria (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 959.

Sostituzione del Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Figline Valdarno.

N. 959. R. decreto 15 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici il sig. dott. Oreste D'Avanzo viene nominato Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Figline Valdarno in sostituzione del sig. dott. Mario Frassinetti ed è prorogato al 31 agosto il termine della gestione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 960.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Cappellania curata autonoma della Chiesa di S. Giuseppe, in Capenne di Montopoli Valdarno.

N. 960. R. decreto 5 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di S. Miniato in data 22 febbraio 1932, relativo alla erezione in Cappellania curata autonoma della Chiesa di S. Giuseppe, in Capenne di Montopoli Valdarno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 961.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Madonna di Giubino, in Calatafimi.

N. 961. R. decreto 15 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Madonna di Giubino con l'annessa chiesetta extra moenia denominata Santuario, in Calatafimi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 962.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Sacramentine, con sede in Torino.

N. 962. R. decreto 15 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Sacramentine, con sede in Torino, piazza Cavour, n. 6 ed è autorizzato il trasferimento allo stesso degli immobili, già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente al nome di privati intestatarii.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 963.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, in Sanginesio.

N. 963. R. decreto 15 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Sanginesio (Macerata), ed è autorizzato il trasferimento allo stesso degli immobili dei quali è in possesso da tempo anteriore al Concordato ed attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 964.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore della Riparazione dei Cuori SS. di Gesù e Maria Immacolata delle Pie Signore Riparatrici, con Casa madre in Milano.

N. 964. R. decreto 15 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore della Riparazione dei Cuori SS. di Gesù e Maria Immacolata delle Pie Signore Riparatrici, con Casa madre in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1933.
Riconoscimento del Fascio di Castelletto Stura (Cuneo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castelletto Stura (Cuneo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Castelletto Stura (Cuneo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

p. *Il Ministro per le finanze*:
PUPPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1933 - Anno XI
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 259.

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.
Nomina del sig. De Lellis Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor De Lellis Giuseppe fu Camillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, designa per proprio rappresentante il signor De Lellis Antonio fu Camillo, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor De Lellis Antonio è nominato rappresentante del signor De Lellis Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 24 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5365)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 200 per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Trapani è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5367)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1933.
Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa agraria sociale cooperativa di Gela (Caltanissetta) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 19 e 17 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa agraria sociale cooperativa di Gela (Caltanissetta), in liquidazione, è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 200 per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Caltanissetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5368)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1933.
Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela (Caltanissetta) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 19 e 17 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela (Caltanissetta) in liquidazione è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 200 per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Caltanissetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5369)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1933.
Assegnazione della sigla di circolazione al nuovo Compartimento marittimo di Terranova Pausania.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1933, n. 3942, che approva le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813;

Visto il R. decreto 22 maggio 1933, n. 577, che modifica la tabella delle circoscrizioni territoriali delle Capitanerie di porto del Regno;

Ritenuto che in seguito alle varianti introdotte con tale R. decreto va soppressa la sigla assegnata al Compartimento di La Maddalena con l'allegato *A* al decreto Ministeriale 31 gennaio 1933, n. 3942, e va attribuita altra sigla all'istituendo Compartimento di Terranova Pausania e ai tre circondari marittimi che ne dipenderanno;

Decreta:

Art. 1.

La sigla assegnata con l'allegato *A* al decreto Ministeriale 31 gennaio 1933, n. 3942, al Compartimento marittimo di

La Maddalena è soppressa, ed al Compartimento di Terranova Pausania è assegnata la sigla « T E ».

Art. 2.

Alla sigla « T E » di cui al precedente articolo va aggiunto il numero distintivo 1 per il circondario marittimo di La Maddalena, il numero distintivo 2 per il circondario di Porto Torres, ed il numero distintivo 3 per il circondario di Alghero.

Roma, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(5366)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1933.
Proroga dei termini per la stipula dei mutui da parte dei proprietari di terreni danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3195;
Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 1929 e successive modificazioni;
Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini per la stipula dei mutui da parte dei proprietari di terreni danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1933 stabilito dal decreto interministeriale 28 gennaio 1933, registrato il 2 marzo stesso anno, per la stipulazione dei mutui da parte dei proprietari di terreni danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928 è prorogato al 30 giugno 1934.
Il contributo di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929 sarà revocato qualora la stipulazione dei mutui non avvenga entro il 30 giugno 1934.

Art. 2.

I contratti relativi ai mutui di cui al precedente articolo stipulati entro il 30 giugno 1934, sono soggetti alla tassa fissa di L. 10.
Tutte le formalità ipotecarie saranno eseguite entro il predetto termine gratuitamente, fatta eccezione degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(5382)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 450 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giugovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giugovaz Matteo figlio del fu Antonio e di Pocolich Maria, nato a Portole il 3 febbraio 1884 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meriggioli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Boschin Giovanna di Francesco e di Zottich Giuseppina, nata a Portole il 24 giugno 1891 ed al figlio Giovanni, nato a Portole il 4 giugno 1922, ed alla madre Paolich Maria fu Giovanni e fu Perich Marina ved. di Antonio Giugovaz, nato a Portole il 24 ottobre 1854.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2469)

N. 449 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giugovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giugovaz Matteo figlio del fu Giovanni e della fu Feraus Marina, nato a Portole il 3 marzo 1858 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meriggioli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grisanich Giovanna fu Antonio e fu Stulle Maria, nata a Portole il 27 gennaio 1856, ed al figlio Giovanni, nato a Portole il 9 luglio 1897; alla nuora Micolich Maria fu Giovanni e di Köstner Maria moglie di Giovanni Giugovaz, nata a Portole il 15 agosto 1898, ed ai nipoti, figli di Giovanni Giugovaz e di Micolich Maria, nati a Portole: Giuseppe, l'8 marzo 1925; Pierina, il 13 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2470)

N. 250-1 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Agostino figlio di Antonio e di Maria Sain, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 26 maggio 1894 e abitante a Sorbar (Buie), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Stocovaz di Giorgio e di Maria Raicovich, nata a Sterna (Grisignana) il 2 agosto 1902; al fratello Francesco, nato a Sorbar il 3 marzo 1901; alla cognata Maria Cernaz di Simone e di Antonia Marussich, moglie di Francesco Giurgiovich, nata a Sorbar il 6 aprile 1906, ed alla nipote: Alma Giurgiovich di Francesco e di Maria Cernaz, nata a Sorbar il 25 dicembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2471)

N. 386 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grandich Giuseppe figlio del fu Nicolò e della fu Domenica Sintich, nato a Dragosetti (Cherso) il 10 ottobre 1899 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Pavia fu Francesco e di Antonia Descovich, nata a Dragosetti il 25 marzo 1900, ed alla figlia Maria, nata a Dragosetti il 29 settembre 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2472)

N. 810 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Pucich » e « Gregorovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Gregorovich Mattea ved. Pucich figlia di Giovanni e di Eufemia Bencich, nata a Gimino il 15 dicembre 1891 e abitante a Scattari (Pola) n. 7, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori » « Pucci » (Gregori Mattea ved. Pucci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Pucci anche alla figlia Maria del fu Biagio Pucich, nata a Gimino il 23 febbraio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2473)

N. 439 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grozich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grozich Gregorio figlio di Giuseppe e della fu Buretich Caterina, nato ad Aurania (Bogliuno) il 27 febbraio 1893 e abitante a Bogliuno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grossi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2474)

N. 438 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grozich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grosich Antonio figlio del fu Antonio e della fu Tomasco Caterina, nato ad Aurania (Bogliuno) il 13 maggio 1867 e abitante ad Aurania n. 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla nipote Grosich Caterina fu Lorenzo e fu Maria Sandal nata ad Aurania il 22 marzo 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2475)

N. 437 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grozich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grosich Giuseppe figlio di Simone e di Caterina Pasqualich, nato ad Aurania (Bogliuno) il 22 dicembre 1889 e abitante ad Aurania n. 16, è restituito, a tutti di effetti di legge, nella forma italiana di « Grossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bellassich Antonia fu Vincenzo e di Bulich Giustina, nata ad Aurania il 20 marzo 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2476)

N. 320 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Grisonich » e « German » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Grisognich Maria ved. di Giuseppe figlia del fu Matteo German e della fu Orsola German, nata a Truscolo (Maresego) il 5 luglio 1876 e abitante a Capodistria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grisoni » e « Germani » (Grisoni ved. Maria nata Germani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Grisoni » anche alla figlia Olga nata a Trieste il 1° gennaio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2477)

N. 322 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Gugnaz (Gognaz) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gugnaz (Gognaz) Andrea figlio del fu Giovanni e della fu Maria Giacomin, nato ad Acquaro (Villa Decani) il 13 marzo 1856 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gugna ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2478)

N. 321 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gugnaz » (Gonjac) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gugnaz (Gonjac) Andrea figlio di Andrea e di Maria Jakomin, nato a S. Antonio (Villa Decani) il 23 ottobre 1883 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gugna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Ciancich di Giuseppe e di Maria Richter, nata a Cristoglie (Villa Decani) il 4 giugno 1892, ed ai figli nati a Comalunga: Erminio, il 10 luglio 1914; Desiderio, il 19 gennaio 1919; Danila, il 2 febbraio 1921; Emilio, il 27 marzo 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2479)

N. 310 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Linardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Linardich Francesco, figlio del fu Domenico e della fu Simeona Vlacancich, nato a S. Martino di Cherso il 31 ottobre 1855 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Concetta Stipcevich fu Matteo e fu Margherita Marinovich, nata a Traù (Jugoslavia) l'8 dicembre 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2506)

N. 309 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Linardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Linardich Bruno, figlio di Giovanni e di Maria Massalin, nato a S. Giacomo (Neresine) il 21 gennaio 1904 e abitante a S. Giacomo (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lina Anelich di Marco e di Nicolina Zuclin, nata a S. Giacomo il 17 agosto 1907, ed al figlio Ferruccio, nato a S. Giacomo il 14 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2507)

N. 311 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Linardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Linardich Francesco, figlio di Francesco e della fu Caterina Stolfa, nato a S. Martino di Cherso il 18 agosto 1883 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Sucich Domenica fu Marco e fu Maria Zorovich, nata a Neresine il 30 agosto 1890, ed ai figli nati a Neresine: Francesca, il 27 febbraio 1909; Angelo, il 21 maggio 1911; Leonilla, il 28 aprile 1914; Vilson, 11 ottobre 1918; Antonio, il 6 agosto 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 1° febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2508)

N. 245 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lissiach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lissiach Giacomo, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Braico, nato a Merischie (Buie) il 23 gennaio 1885 e abitante a Merischie (Buie), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lissia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Giugovaz di Matteo e di Maria Raccar, nata a Merischio (Buie) il 25 gennaio 1896, ed al figlio Mario, nato a Merischie il 22 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2509)

N. 244 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lissiach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lissiach Antonio figlio di Antonio e della fu Antonia Braico, nato a Merischie (Buie) il 7 agosto 1889 e abitante a Merischie (Buie), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lissia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Stipanich fu Giacomo e di Antonia Chersicla nata a Portole il 25 dicembre 1891, ed al figlio Antonio, nato a Merischie il 6 ottobre 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

(2510)

N. 316 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Linardich » e « Sattalich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Linardich Natalina ved. di Giovanni figlia del fu Simeone Sattalich e della fu Maria Hroncich, nata a S. Giacomo (Neresine) il 22 dicembre 1856 e abitante a S. Giacomo (Neresine), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi » e « Sattali » (Lenardi ved. Natalina nata Sattali).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2501)

N. 313 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Linardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Linardich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Natalina Sattalich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 7 ottobre 1882 e abitante a S. Giacomo (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Zorovich fu Bortolo e di Antonia Massalin, nata a S. Giacomo il 1° novembre 1886, ed alla figlia Irene, nata a S. Giacomo il 23 aprile 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2502)

N. 314 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Linardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Linardich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Zorovich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 3 luglio 1868 e abitante a S. Giacomo (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Cnesich fu Nicolò e fu Maria Hroncich nata a S. Giacomo il 3 ottobre 1871 ed alla figlia Bruna, nata a S. Giacomo il 10 aprile 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2503)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 1° corr è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 1° giugno 1933, n. 670, recante provvedimenti per la sistemazione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C.U.A.M.A.).

(5385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 10 luglio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Agenore Magno, vice console onorario del Portogallo a Napoli.

(5378)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 170.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 agosto 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	14 —
Inghilterra (Sterlina)	63.12
Francia (Franco)	74.65
Svizzera (Franco)	368.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.67
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.10
Cecoslovacchia (Corona)	56.80
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.83
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.567
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.16
Olanda (Fiorino)	7.71
Polonia (Zloty)	210 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.28
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.375
Id. 3,50 % (1902)	77.125
Id. 3 % lordo	54.825
Consolidato 5 %	86.55
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.975
Id. id. id. 1940	102.775
Id. id. id. 1941	102.825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.525

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

XI Concorso nazionale per la Vittoria del grano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i propri decreti 30 dicembre 1927, emanato di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1928, registro n. 1 Economia nazionale, foglio n. 37, e 27 maggio 1930, emanato di concerto coi Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1930, registro n. 4, foglio n. 400, contenenti le norme relative all'espletamento del Concorso nazionale per la Vittoria del grano;

Visto il R. decreto 5 aprile 1928, n. 830, col quale le disposizioni legislative concernenti il Concorso nazionale per la Vittoria del grano sono estese alle Colonie dell'Africa settentrionale;

Visto il R. decreto 1° giugno 1933, n. 744, col quale le disposizioni legislative concernenti il Concorso nazionale per la Vittoria del grano sono estese alle Isole italiane dell'Egeo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto, fra i conduttori di fondi coltivatori di frumento del Regno, delle Colonie dell'Africa settentrionale e delle Isole italiane dell'Egeo, l'XI Concorso nazionale per la Vittoria del grano, per l'anno agrario 1933-34.

Il concorso consta di una gara provinciale e di una gara nazionale.

Nella gara nazionale i premi saranno separatamente assegnati per le tre seguenti categorie di aziende agrarie: grandi aziende, medie aziende, piccole aziende.

Nella gara provinciale i premi saranno separatamente assegnati per quelle delle tre anzidette categorie di aziende che si riscontrano nella provincia.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al presidente della Commissione provinciale per la propaganda granaria, entro il 31 marzo 1934, redatte su apposito modulo fornito dalla Commissione stessa e firmato rispettivamente dai conduttori dei fondi partecipanti al concorso.

Ogni Commissione provinciale stabilirà, per la rispettiva provincia, in relazione alle condizioni locali, i limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria.

Le aziende parteciperanno al concorso con la loro complessiva entità ed organizzazione, oltre che per la parte della superficie specialmente coltivata a frumento.

Non sono ammesse al concorso aziende nelle quali la superficie investita a frumento sia inferiore ad un ettaro e la semina non sia stata effettuata impiegando esclusivamente frumenti precoci o almeno di altre razze elette e con seme selezionato e disinfettato. Tuttavia le aziende situate nelle provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Trapani, potranno essere ammesse al concorso anche se, anzichè seminare esclusivamente grani di razze elette, impieghino nella semina frumenti di varietà locali, purchè di pregio.

Art. 3.

Nella gara provinciale i premi verranno attribuiti a coloro che abbiano ottenuto la maggiore produzione unitaria di frumento nei confronti con quella media delle aziende circostanti aventi condizioni similari e dimostrino di aver praticato:

a) buone lavorazioni del terreno;

b) sufficienti e razionali concimazioni indirette e complementari dirette;

c) diligenti cure colturali.

Costituiranno titolo di speciale merito:

d) la semina in linee, a macchina, o con altro metodo giustificato dalle condizioni locali che permetta ad ogni modo di conseguire i vantaggi della semina a macchina;

e) l'adozione di razionali rotazioni, che facciano la massima parte al prato artificiale e alle altre colture miglioratrici;

f) la presenza della massima quantità possibile di bestiame in rapporto alle risorse foraggere e all'ordinamento dell'azienda;

g) il carattere di continuità ed organicità delle buone norme della coltivazione del frumento ed il posto a questa dato nella complessiva attività e nell'indirizzo economico dell'azienda.

Nel giudizio di merito relativo agli elementi sopra indicati sarà anche tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente e, specialmente, del costo di produzione, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

Art. 4.

Ciascuna Commissione provinciale per la propaganda granaria disporrà, per i premi da assegnare nella gara provinciale, della somma indicata nell'annessa tabella *A*.

Tale somma verrà ripartita in premi di diversa entità per le categorie di aziende agrarie di cui all'art. 1, ultimo comma, e per le aziende di ciascuna categoria.

I premi debbono essere resi noti agli agricoltori con manifesto, affisso non più tardi del 15 agosto 1933, col quale la Commissione pubblicherà il presente bando completato nei limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria e nella ripartizione dei premi per la gara provinciale. La pubblicazione del bando è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la parte che sarà elaborata dalla Commissione provinciale granaria.

E' in facoltà della Commissione di attribuire, in sede di giudizio della gara, ad altre categorie di aziende i premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si mostrassero esuberanti per una determinata categoria.

E' pure in facoltà della Commissione di convertire i premi in danaro, in premi in macchine agrarie e attrezzi o materie utili nell'agricoltura, di corrispondente valore.

Art. 5.

La gara provinciale sarà istruita da una speciale Commissione, nominata dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria.

Di detta speciale Commissione faranno parte, oltre i membri nominati dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, come segretario relatore, il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia e, come membri esperti consultivi, tutti i Reggenti delle sezioni ordinarie della Cattedra ambulante, ciascuno per la propria circoscrizione.

La Commissione stessa potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti di minore importanza, da compiere sempre insieme col personale tecnico della Cattedra ambulante di agricoltura.

Rilevati e accertati con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di cui all'art. 3, la Commissione procederà alla classificazione generale dei partecipanti al concorso e farà le proposte per l'assegnazione dei premi.

Il giudizio definitivo e il conferimento dei premi saranno fatti dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, riunita in seduta speciale, con l'intervento almeno della maggioranza assoluta dei suoi membri e con l'assistenza di tutti i tecnici della Cattedra ambulante di agricoltura che abbiano avuto incarico di raccogliere dati e fare accertamenti.

Art. 6.

La classificazione prevista dal precedente articolo sarà formata col metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 15 alla produzione unitaria, di punti 15 alla rotazione agraria, di punti 15 alla lavorazione del terreno, di punti 10 alla concimazione, di punti 5 alla varietà di frumento seminata, di punti 10 alle cure colturali, di punti 10 al metodo di semina, di punti 10 alla dotazione di bestiame di cui l'azienda dispone e di punti 10 infine al giudizio complementare circa la efficienza, la continuità e l'organicità delle buone norme di coltivazione del frumento e l'importanza di queste nel quadro generale dell'attività produttiva e dell'economia dell'azienda.

Possono essere assegnate anche frazioni di punti espresse in centesimi.

La Commissione giudicatrice ha per termine massimo nell'espletamento del suo compito il 15 settembre 1934.

Art. 7.

Alla gara nazionale sono ammessi i soli concorrenti i quali abbiano conseguito il primo premio della rispettiva categoria nella gara provinciale.

Le Commissioni provinciali per la propaganda granaria trasmetteranno, non più tardi del 20 settembre 1934, in piego raccomandato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la relazione sullo svolgimento del concorso e le proposte dei premi per la gara provinciale, e segnaleranno inoltre i primi premiati delle tre categorie di aziende nella gara stessa aventi diritto a partecipare alla gara nazionale.

Per ciascuno dei premiati suddetti dovranno essere rimesse la scheda originale, controfirmata dal presidente della Commissione provinciale granaria e dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, e una speciale relazione illustrativa.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre altri accertamenti.

Art. 9.

I premi assegnati per la gara nazionale sono indicati nell'annessa tabella B.

La classificazione dei concorrenti ammessi alla gara nazionale sarà formata con il metodo dei punti, secondo le modalità appresso indicate.

Gruppo a). — Per l'assegnazione di questo gruppo di premi sarà attribuito il massimo di punti 40 alla produzione unitaria assoluta, di punti 10 alla rotazione agraria, di punti 10 alla lavorazione del terreno, di punti 5 alla concimazione, di punti 5 alla varietà di frumento seminata, di punti 5 al metodo di semina, di punti 5 alle cure colturali, di punti 5 alla dotazione di bestiame e di punti 15 al giudizio complementare circa la efficienza, la continuità e l'organicità delle buone norme di coltivazione del frumento e l'importanza di queste nel quadro generale dell'attività produttiva e dell'economia dell'azienda.

Gruppo b). — Per l'assegnazione di questo gruppo di premi sarà attribuito un massimo di punti 40 alla produzione unitaria relativa (rapporto tra la produzione conseguita dal concorrente e quella media della zona circostante comprendente terreni simili), di punti 10 alla rotazione agraria, di punti 10 alla lavorazione del terreno, di punti 5 alla concimazione, di punti 5 alla varietà di frumento seminata, di punti 5 al metodo di semina, di punti 5 alle cure colturali, di punti 5 alla dotazione di bestiame e di punti 15 al giudizio complementare circa la efficienza, la continuità e l'organicità delle buone norme di coltivazione del frumento e l'importanza di queste nel quadro generale dell'attività produttiva e dell'economia dell'azienda.

Gruppo c). — Per l'assegnazione di questo gruppo di premi sarà attribuito un massimo di punti 20 alla produzione unitaria assoluta e un massimo di punti 20 alla produzione unitaria relativa. Per gli altri elementi di giudizio saranno adottate le stesse punteggiazioni stabilite per l'assegnazione dei premi dei gruppi a) e b).

Art. 10.

I concorrenti che siano stati premiati nei precedenti anni non potranno conseguire nuovi premi sia nella gara provinciale che in quella nazionale, se non avranno dimostrato, con i risultati raggiunti e con la prova dei nuovi mezzi tecnici adottati per raggiungerli, di avere migliorato o consolidato la produzione granaria.

Nessun concorrente potrà conseguire più di un premio sia nella gara provinciale che in quella nazionale.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria il conduttore è tenuto a corrispondere al colono la quota del premio spettantegli in base al contratto di colonia.

Il conduttore dell'azienda premiata, qualora non ne sia anche il direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo un quarto del premio o — nel caso di fondi condotti a colonia parziaria — della parte di premio spettante al conduttore stesso.

Art. 11.

Per lo svolgimento del concorso nelle Colonie dell'Africa settentrionale e nelle Isole italiane dell'Egeo i compiti affidati alle Commissioni provinciali per la propaganda granaria e alle Cattedre ambulanti di agricoltura saranno esercitati, rispettivamente, dalle Direzioni dei Servizi agrari del Governo della Tripolitania, della Cirenaica e delle Isole italiane dell'Egeo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

TABELLA *A*.

SOMME ASSEGNATE PER I PREMI NELLA GARA PROVINCIALE.

Provincie di Agrigento, Alessandria, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Foggia, Palermo, Perugia . . . . L. 20.000

Provincie di Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Chieti, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Macerata, Matera, Messina, Napoli, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Potenza, Ravenna, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Torino, Trapani, Viterbo . . . . . . » 15.000

Provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecce, Mantova, Milano, Modena, Nuoro, Pavia, Pescara, Pisa, Ragusa, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Teramo, Terni, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza . . . L. 11.000
Provincie di Como, Livorno, Lucca, Novara, Pistoia, Pola, Reggio Calabria, Vercelli . . . . . . » 8.000
Provincie di Aosta, Bolzano, Genova, Gorizia, Imperia, Massa, Savona, La Spezia, Trento, Trieste, Varese . » 5.000
Provincie di Belluno, Fiume, Sondrio, (Zara) . . . . » 2.000
Tripolitania e Cirenaica complessivamente . . . . . » 10.000
Isole italiane dell'Egeo . . . . » 4.000

TABELLA *B*.

PREMI PER LA GARA NAZIONALE.

		Gruppo *a)*	Gruppo *b)*	Gruppo *c)*
Grandi aziende agrarie	1°	1 da 40.000	2 da 40.000	1 da 40.000
	2°	1 da 20.000	2 da 20.000	1 da 20.000
	3°	1 da 15.000	2 da 15.000	1 da 15.000
	4°	1 da 12.000	2 da 12.000	1 da 12.000
	5°	1 da 9.000	2 da 9.000	1 da 9.000
Medie aziende agrarie	1°	1 da 30.000	2 da 30.000	1 da 30.000
	2°	1 da 15.000	2 da 15.000	1 da 15.000
	3°	1 da 12.000	2 da 12.000	1 da 12.000
	4°	1 da 10.000	2 da 10.000	1 da 10.000
	5°	1 da 8.000	2 da 8.000	1 da 8.000
Piccole aziende agrarie	1°	1 da 15.000	2 da 15.000	1 da 15.000
	2°	1 da 12.000	2 da 12.000	1 da 12.000
	3°	1 da 9.000	2 da 9.000	1 da 9.000
	4°	1 da 6.000	2 da 6.000	1 da 6.000
	5°	1 da 3.000	2 da 3.000	1 da 3.000

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(5388)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a dieci posti di custode nelle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, secondo il quale i posti che in ciascun ruolo di agenti subalterni compresi nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, risultino disponibili all'atto della revisione prevista dal R. decreto 9 agosto 1929, n. 1417, sono conferiti, prescindendo dal limite massimo d'età, al personale comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali almeno dal 1° gennaio 1930, in possesso degli altri requisiti;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè le successive variazioni;

Visto il ruolo del personale delle Biblioteche governative approvato con R decreto 2 giugno 1932, n 690;

Visto l'art. 6 del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1704;

Vista l'autorizzazione accordata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 30 aprile 1933, n. 6704-1-3-1;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli pel conferimento di dieci posti di custode nelle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, prescindendo dal limite massimo d'età, coloro che almeno dal 1° gennaio 1930 e senza interruzione (tranne quelle determinate da obblighi militari) si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, prestino od abbiano prestato servizio quali avventizi o fattorini nelle Biblioteche pubbliche governative, e siano in possesso degli altri requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, debbono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie e Biblioteche) entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento;

b) certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 20 anni;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza;

e) certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di un medico condotto municipale o di un medico militare, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che lo rendano non idoneo all'ufficio di custode nelle Biblioteche. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

h) dichiarazione dalla quale risulti che il concorrente è disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero, e in quelle alle quali potrà essere successivamente destinato;

i) certificato di licenza elementare;

l) certificato, da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio, la qualità e la durata del servizio prestato, la capacità, l'operosità, la diligenza e la condotta;

m) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole;

n) i titoli e i documenti che si credano opportuni.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), f)*, dovranno avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni od a questo Ministero per altre ragioni.

Art. 5.

Le nomine ai posti suindicati saranno disposte con l'osservanza dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(5380)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.